– diritto degli abbonati all'informazione sulla linea chiamante e collegata (o alla soppressione di tali informazioni);

– diritto alla cancellazione (parziale o totale) dei propri dati contenuti in elenchi degli abbonati a disposizione del pubblico;

– necessità del consenso dell'abbonato per l'invio di chiamate a scopi pubblicitari.

La direttiva prevede inoltre (art. 14) l'estensione del campo di applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46; in particolare, ciò si applica alla limitazione degli obblighi sopra indicati per finalità di sicurezza dello Stato, difesa, pubblica sicurezza, prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati.

Si tratta, come si vede, di una serie di obblighi ai quali gli Stati membri sono chiamati a far fronte attraverso disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che incidono su settori particolarmente delicati: basti pensare, ad esempio, alla fornitura di servizi via Internet. È quest'ultimo punto, in effetti, ad avere suscitato le maggiori perplessità e incertezze, che l'Italia ha risolto (seppure in parte) attraverso il d.lg. n. 171 del 13 maggio 1998 (*v.* § 2.12.1).

Le stesse perplessità e incertezze hanno caratterizzato il recepimento della normativa comunitaria negli altri Stati membri, cosicché alla data prevista per l'entrata in vigore della direttiva soltanto quattro Paesi, oltre all'Italia, avevano provveduto a emanare disposizioni nazionali per la trasposizione della direttiva (Austria, Germania, Finlandia, Portogallo). Un progetto di legge è stato presentato nel Regno Unito.

4.2.3 Lo sviluppo della Società dell'Informazione e l'attività della Commissione europea: le proposte di direttiva relative a un quadro comune sulle firme elettroniche e all'armonizzazione di alcuni aspetti del commercio elettronico

La proposta di direttiva relativa a un quadro comune sulle firme elettroniche, presentata dalla Commissione il 22 giugno 1998, doc. COM (98) 0297, è finalizzata a introdurre una cornice di regole armonizzate tra i Paesi membri delle Comunità europee per l'utilizzo delle firme elettroniche. L'intervento è stato ritenuto necessario per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e si riferisce principalmente, anche se non esclusivamente, alle transazioni tra privati.

La direttiva prende infatti in considerazione anche l'uso delle firme elettroniche nei rapporti con la pubblica amministrazione o, meglio, con il settore pubblico. Essa, inoltre, detta regole per garantire il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche, stabilendone l'equiparazione a quelle autografe. Il principio cardine delle direttiva consiste nell'evitare qualsiasi forma di discriminazione delle firme elettroniche sulla sola base dell'essere le firme stesse sotto forma elettronica, assicurando, in presenza di precisi requisiti di sicurezza, che esse siano considerate come pienamente equivalenti alle firme apposte manualmente.

I princìpi su cui si basa la direttiva sono quelli della neutralità tecnologica, evitando di legare la direttiva a uno o più prodotti in commercio e tenendo conto del rapido evolversi delle tecnologie e della libertà d'impresa. È pertanto escluso che gli Stati possano introdurre o mantenere regimi di autorizzazione preventiva, mentre hanno facoltà di mantenere o introdurre regimi di «accreditamento» facoltativi per garantire un più alto livello di sicurezza e affidabilità dei prestatori di servizi di certificazione e dei certificati da questi emessi.

Particolare importanza riveste per il Garante, che partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro a Bruxelles, la parte relativa alla protezione dei dati personali, all'uso dello pseudonimo, agli aspetti transfrontalieri, alla definizione delle responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione e alla individuazione degli specifici requisiti, tecnici e professionali, che gli stessi debbono possedere. Il testo inizialmente proposto dalla Commissione è stato largamente modificato nel corso delle riunioni ed è stato presentato al Consiglio dei ministri delle telecomunicazioni dell'Unione europea il 27 novembre per un accordo di massima; successivamente ripreso dal gruppo di lavoro, è stato ulteriormente e profondamente modificato sia nella parte relativa alla definizioni, ove sono stati introdotti riferimenti alle firme elettroniche avanzate e ai dispositivi «sicuri» di creazione e verifica delle firme stesse sia, soprattutto, in una più chiara identificazione degli elementi necessari per poter fondare una presunzione di equivalenza con le firme manoscritte.

Nel novembre 1998 è stata presentata dalla Commissione la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (1998) 586 def. relativa a taluni aspetti del commercio elettronico nel mercato interno. Si tratta di una proposta di tipo orizzontale, in quanto si aggiunge alle direttive che già disciplinano i diversi settori interessati, dettando delle norme solo per la parte che rileva ai fini del commercio elettronico. La proposta - che intende armonizzare il quadro di riferimento, in particolare rispetto a cinque aspetti ritenuti cruciali, per evitare che gli Stati membri adottino in materia legislazioni divergenti, creando ostacoli e turbative al mercato interno - ha destato sia nelle riunioni di coordinamento interministeriali sia in seno al gruppo di lavoro del Consiglio che la sta discutendo, diverse perplessità. Gli aspetti che la direttiva intende armonizzare riguardano:

– la definizione del luogo di stabilimento dei fornitori di servizi della Società dell'Informazione;

– la definizione della nozione di comunicazione commerciale e misure per incoraggiarne l'uso;

– la stipulazione di contratti *on-line* (collegata all'approvazione della proposta di direttiva sulle firme elettroniche);

– la definizione di princìpi comuni di responsabilità per i fornitori di servizi *on-line;*

– la previsione di sistemi volti a favorire l'effettiva attuazione delle norme comunitarie.

La proposta si presenta poi di difficile lettura per i molteplici richiami e rinvii operati ad altre direttive, nonché per le esclusioni e deroghe ivi previste.

Il Garante è interessato più direttamente alle parti che attengono alla tutela dei dati personali, per i quali si ritiene del tutto insoddisfacente la clausola di esclusione approntata dall'art. 22. Infatti accanto alla estrema specificità delle previsioni della direttiva, questo articolo, intitolato «Deroghe», si limita a prevedere che la direttiva non si applica «alle materie regolate dalla direttiva 95/46/CE» e, quindi, risulta del tutto inadeguato per tenere conto di una disciplina che intende garantire una tutela generale.

La disciplina del rapporto tra il commercio elettronico e la tutela dei dati personali, se demandata a una mera clausola di deroga apposta in calce a una direttiva (quella sul commercio elettronico) che però reca disposizioni non sempre convergenti con quelle in materia di dati personali, potrebbe infatti ingenerare serie difficoltà in sede applicativa.

4.3 La cooperazione europea nei settori giustizia e affari interni

4.3.1 Consiglio giustizia e affari interni (Trattato di Amsterdam e proposta italiana per una omogeneizzazione)

Come già evidenziato nella precedente relazione, l'esistenza, nell'ambito del titolo VI del trattato di Maastricht, dedicato alla cooperazione in materia di affari interni e giustizia, di diversi strumenti basati su scambi informatizzati di dati personali, ha fatto ritenere opportuno, anche ai fini degli sviluppi derivanti dall'imminente entrata in vigore del nuovo Trattato, aprire una riflessione tendente a valutare l'opportunità di una razionalizzazione di quanto sinora realizzato o in via di realizzazione, soprattutto riguardo ai sistemi di tutela previsti, alle disposizioni in materia di responsabilità, ai compiti degli organi di supervisione e controllo.

Su proposta del Ministro dell'interno italiano, il Consiglio dei Ministri europei della giustizia e affari interni ha deciso di far effettuare una ricognizione puntuale dei diversi strumenti esistenti e in corso di definizione, di studiare le forme più idonee per ridurre le disarmonie esistenti nei diversi testi e il rischio di disparità di trattamento nel riconoscimento agli interessati dei diritti previsti in materia di protezione dei dati, e di razionalizzare la complessa tematica pervenendo a un grado più elevato di armonizzazione ed evitando duplicazioni di personale e mezzi. La ricognizione, curata dal servizio giuridico, e presentata in un documento dello scorso settembre, contiene anche interessanti riflessioni e specifici orientamenti.

Di conseguenza è stato deciso di dare uno specifico mandato a un gruppo di lavoro per proseguire la riflessione e presentare soluzioni.

La prima riunione del Gruppo ha avuto luogo l'11 febbraio 1999.

4.3.2 Schengen

Nel 1998 è proseguita l'opera di controllo svolta dal Garante sul funzionamento dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'informazione di Schengen, anche attraverso le segnalazioni pervenute da privati.

Con i propri rappresentanti dell'Autorità comune di controllo istituita ai sensi dell'art. 115 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, il Garante ha contribuito poi all'adozione di specifiche raccomandazioni e pareri.

Si allega alla presente relazione il Rapporto dell'ACC relativo al periodo marzo 1997-marzo 1998. Si differisce invece la pubblicazione di quello relativo al periodo marzo 1998-marzo 1999 la cui predisposizione è ancora in corso.

Di particolare interesse la relazione dell'ACC relativa alla sicurezza degli uffici SIRENE (scaturita da una acquisizione illecita di dati verificatasi in un ufficio SIRENE, cui avevano fatto seguito ispezioni e verifiche da parte delle autorità nazionali per verificare le misure di sicurezza adottate in tutti gli uffici dei Paesi membri), datata 11 dicembre 1998 e presentata dall'ACC al Comitato esecutivo;

Sono stati adottati i seguenti pareri:

– 98/1 sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione nel SIS;

– 98/2 relativo alla segnalazione nel SIS di persone la cui identità è stata usurpata, il Protocollo per le visite e i controlli presso il C.SIS definito con le autorità francesi e l'ACC, definito dal Comitato di orientamento SIS nel dicembre scorso;

– 98/3 sulle eventuali relazioni tra il SIS e il progetto ASF (*automated search facility*) di INTERPOL;

– 98/4 relativo alle registrazioni delle consultazioni di cui all'articolo 103 della Convenzione.

Tema di grande attualità è quello dell'imminente trasposizione del quadro normativo fissato dagli Accordi di Schengen all'interno del sistema di integrazione europeo fissato dal Trattato di Amsterdam: quest'ultimo prevede infatti, in uno specifico protocollo, che l'*acquis* di Schengen sia integrato nell'ambito dell'Unione europea a decorrere dall'entrata in vigore, prevista per il prossimo mese di maggio.

Entro quella data quindi le attività, l'organizzazione, le strutture e i mezzi finanziari dedicati alla cooperazione Schengen dovranno trovare una collocazione all'interno delle corrispondenti strutture delle Comunità e dell'Unione in relazione alla base giuridica che sarà identificata come idonea per collocare e proseguire le suddette attività.

Delicati problemi si pongono, con riguardo alla struttura e al funzionamento del SIS, alla collocazione dell'ACC e, più in generale, alla identificazione di idonee soluzioni per garantire il sistema di tutela dei dati personali delineato.

Il tema è stato da ultimo evidenziato nell'audizione di un componente dell'Autorità avanti il Comitato parlamentare di controllo Schengen, svoltasi il 23 febbraio 1999.

Va segnalato infine che con l. 18 febbraio 1999, n. 47, è stato ratificato il protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997.

A seguito poi della deliberazione dell'ACC di curare la pubblicazione di un opuscolo illustrativo delle modalità per esercitare il diritto di accesso ai dati detenuti nel Sistema informativo Schengen da parte dei soggetti interessati, è stato definito il testo e l'immagine della campagna informativa, che dovrà svolgersi nei vari Paesi Schengen secondo modalità uniformi. Al riguardo il Garante, che figura come l'autorità nazionale cui gli interessati potranno rivolgersi per gli accertamenti da svolgere in Italia, definirà in tempi brevi la stampa e la distribuzione degli opuscoli e dei pannelli informativi, anche attraverso l'eventuale collaborazione, finanziaria od organizzativa, di altre amministrazioni interessate.

4.3.3 Europol

La l. 23 marzo 1998, n. 93, ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione della Convenzione basata sull'art. K3 del Trattato sull'Unione europea del 25 luglio 1995, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Europol). La stessa legge ha affidato al Garante per la protezione dei dati personali il ruolo di Autorità di controllo nazionale ai sensi dell'art. 23 della convenzione stessa.

Spetta quindi al Garante accertare che l'introduzione, la consultazione, la trasmissione, in qualsiasi forma, all'Europol di dati personali da parte dell'Italia avvengano nel rispetto delle norme; a tale fine il Garante avrà accesso ai dati e agli archivi. Sulla base dei princìpi dettati nelle ll. nn. 675/1996 e 676/1996, il Garante dovrà inoltre controllare le attività svolte dall'unità nazionale e dagli ufficiali di collegamento per la parte concernente le tutela dei dati personali. In base al disposto della Convenzione, che ha attribuito a chiunque il diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell'introduzione e della trasmissione all'Europol di dati che lo riguardano, al Garante spetta inoltre di provvedere sulle specifiche istanze, nel rispetto delle procedure previste dalla l. n. 675/1996.

L'entrata in vigore della Convenzione al 1° ottobre 1998 ha determinato altresì l'inizio della funzionalità dell'Autorità comune di controllo prevista dall'art. 24 della Convenzione: questa Autorità, composta di due rappresentanti per Paese delle autorità nazionali di controllo, esercita controlli incisivi sulla gestione degli archivi Europol, decidendo anche sulle questioni sottoposte a mezzo di specifici ricorsi, esaminati in apposita composizione ristretta - dal comitato per i ricorsi -.

L'Autorità ha definito in un regolamento interno le necessarie misure procedurali e i compiti della struttura, attualmente al vaglio del Consiglio dei ministri degli affari interni e della giustizia, organo al quale spetta l'approvazione definitiva.

Tra gli atti necessari a consentire la piena operatività della Convenzione vi è il protocollo relativo ai privilegi e immunità di Europol: il disegno di legge italiano di ratifica non ha tuttora completato il suo *iter*, essendosi ritenuto necessario, come anche fatto presente dal Garante (in particolare nel corso di una audizione in Parlamento del Presidente del Garante), approfondire gli aspetti relativi alle guarentigie riconosciute a Europol e ai suoi agenti e rappresentanti. Il protocollo conferisce infatti a Europol (art. 2, comma 1) l'immunità giurisdizionale per la responsabilità di cui all'art. 38, § 1 della Convenzione, rispetto al trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto, disposizione che sembra introdurre una deroga alla normativa internazionale della protezione dei dati che ingenera il timore di una attenuazione delle garanzie contenute nella Convenzione. È stata pertanto fatta presente la necessità di avviare una consultazione, unitamente ai *partner* europei, riguardo all'opportunità di adottare misure idonee ad assicurare che in nessun modo l'attuazione delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità di Europol possa determinare una diminuzione del livello di tutela offerto dalla Convenzione.

4.3.4 Sistema informativo doganale

Con la l. 30 luglio 1998, n. 291, l'Italia ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, elaborata in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995.

La Convenzione mira a intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali dei diversi Paesi dell'Unione europea, particolarmente attraverso lo scambio di dati personali.

A tal fine è stata prevista la creazione di un sistema informativo automatizzato comune (Sistema informativo doganale, o SID) che dovrebbe facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento delle infrazioni alle leggi nazionali.

Nella legge di ratifica, a differenza delle scelte operate per la Convenzione Europol, non sono state introdotte disposizioni per individuare espressamente nel Garante l'Autorità nazionale di controllo, né le disposizioni specificamente applicabili.

Al riguardo sembra quindi opportuno il riferimento alla normativa esistente, secondo la quale il quadro interno di protezione dei dati sarà definito con i decreti delegati previsti dalla l. n. 676/1996, mentre la tutela nei confronti di trattamenti illeciti o irregolari sarà assicurata, a livello nazionale, dal Garante, in base alle procedure definite dalla l. n. 675/1996. Il Garante concorrerà poi, analogamente a quanto avviene per le altre Convenzioni di terzo pilastro che istituiscono sistemi informatizzati di raccolta e scambio di dati personali, alla composizione dell'Autorità comune di controllo, che in questa convenzione ha compiti prevalentemente di esame delle problematiche relative alla funzionalità del sistema di tutela previsto dalla Convenzione.

La Convenzione dovrebbe entrare in vigore al completamento delle procedure di ratifica nei vari Paesi, approssimativamente non prima dell'autunno del 1999.

4.3.5 Eurodac

Il progetto di Convenzione per l'istituzione di un sistema per la raccolta, la memorizzazione, il confronto e lo scambio di dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti asilo, basata sull'art. 15 della Convenzione di Dublino relativa alla determinazione dello Stato competente per l'esame delle richieste d'asilo, prosegue i lavori nell'ambito dell'apposito gruppo.

Anche questo progetto di Convenzione rientra nella riflessione generale sull'opportunità di razionalizzare gli strumenti elaborati o in via di elaborazione nel settore della cooperazione affari interni e giustizia proposta dall'Italia.

4.4 Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa ha proseguito la sua attività di elaborazione e sviluppo della normativa europea in materia di tutela dei dati personali, in particolare attraverso i lavori dei comitati plenari T-PD e CJ-PD e del gruppo GT-15.

Il Comitato consultivo della Convenzione n. 108 - T-PD, nella riunione annuale svoltasi all'inizio del mese di settembre, si è occupato prevalentemente della definizione dei modi per permettere l'adesione delle Comunità europee alla Convenzione. La decisione adottata è nel senso di emendarne il testo seguendo la procedura ordinaria prevista dall'art. 21, in quanto questa risulta più flessibile e rapida.

Le modifiche consistono nell'inserimento del riferimento alle Comunità europee accanto a quello agli Stati e alla modifica delle procedure di voto del Comitato, prevedendosi che nelle materie di competenza comunitaria, le Comunità europee esercitino il diritto di voto esprimendo un numero di voti pari al numero dei Paesi membri dell'Unione che non si sono avvalsi della c.d. clausola dell'*opting out* prevista dal Trattato di Amsterdam, liberi questi ultimi (Regno Unito, Irlanda e Danimarca) di accettare caso per caso il coordinamento comunitario.

Sono state modificate di conseguenza le disposizioni del regolamento interno per tutelare gli Stati-parte che non sono membri dell'Unione qualora, vertendosi in materie attribuite alle competenze comunitarie, gli Stati dell'Ue votino attraverso la Commissione europea.

A seguito del mandato conferito dal T-PD a un gruppo ristretto di lavoro per elaborare proposte per migliorare l'applicazione della Convenzione, con specifico riferimento all'opportunità di introdurre disposizioni volte a favorire la creazione di autorità di controllo indipendenti, a disciplinare i flussi verso Paesi terzi e a estendere le disposizioni della Convenzione agli archivi non automatizzati, sono state prospettate diverse soluzioni sulle quali peraltro non è stato ancora definito un consenso.

In particolare il gruppo ha preparato un progetto di Protocollo addizionale alla Convenzione, facoltativo per i Paesi che intendano accedere alla Convenzione stessa, per gli aspetti relativi alle autorità di controllo e ai flussi transfrontalieri; ha proposto altresì una Raccomandazione per gli aspetti relativi all'estensione del campo di applicazione della Convenzione.

Entrambi i temi formano oggetto di previa concertazione comunitaria in seno al gruppo problemi economici-protezione dati dell'Ue: i Paesi dell'Unione si presentano quindi, ove il diritto comunitario non lasci discrezionalità ai singoli Stati, in forma unitaria ed esprimono le loro posizioni attraverso la Commissione.

Il Gruppo di progetto sulla protezione dei dati - CJ-PD, ha approvato le *Linee-guida per la protezione della privacy in Internet* e ha predisposto il progetto della Raccomandazione poi approvata con il n. N.R (99)5 già citata.

Il CJ-PD ha inoltre proseguito la discussione per giungere all'adozione di una Raccomandazione sulla protezione dei dati nel settore delle assicurazioni. Anche in questo caso la materia è oggetto di previa concertazione comunitaria presso il gruppo problemi economici-protezione dei dati del Consiglio.

Il Gruppo di lavoro sulle nuove tecnologie - GT-15, gruppo ristretto costituito all'interno del CJ-PD, si è infine occupato del progetto di Raccomandazione sulla protezione dei dati raccolti e trattati a fini di sorveglianza.

4.5 OCSE

Particolarmente importanti i lavori svolti in seno al comitato ICCP per definire e predisporre il testo della dichiarazione sulla tutela della riservatezza da adottarsi da parte dei ministri partecipanti alla Conferenza mondiale di Ottawa sul commercio elettronico.

Nell'occasione sono state riviste, adeguandole, le linee-guida adottate dall'Organizzazione nel 1981.

La Conferenza, al di là degli specifici risultati raggiunti con l'approvazione di tre documenti e la definizione di un piano d'azione, ha avuto un ruolo molto importante, costituendo un momento di incontro e confronto tra Paesi portatori in materia di filosofie del tutto divergenti.

Al Garante è stato chiesto di presiedere, nella persona del suo Presidente, la delegazione italiana.

L'apporto fornito dai componenti del Garante ha permesso di tener conto di alcune esigenze in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, e di sviluppare riflessioni basate anche sui risultati delle Linee-guida approvate dall'OCSE nel 1980.

La dichiarazione finale della Conferenza sottolinea la necessità che le tematiche del commercio elettronico siano affrontate in modo da tenere conto dei diversi ruoli e dei diversi soggetti che vi partecipano (tra cui rappresentanti governativi, Autorità indipendenti, imprese private, associazioni rappresentative di utenti,) attraverso un approccio globale utile a favorire il più possibile la collaborazione e l'incontro delle volontà e degli interessi dei soggetti coinvolti.

4.6 Collaborazione con autorità di garanzia di altri paesi

Oltre agli obblighi di collaborazione con le altre Autorità di controllo nascenti dalla Convenzione n. 108 e da altri atti internazionali e comunitari, come ad esempio l'accordo di Schengen e la convenzione Europol, il Garante ha continuato a mante-

nere nel corso dell'anno stretti contatti con tali istituzioni per favorire lo scambio di esperienze e opinioni, anche al fine di raggiungere, ove possibile, interpretazioni convergenti od omogenee.

Il Garante ha inoltre partecipato con assiduità a numerose conferenze europee e mondiali che, per la loro rilevanza e la natura dei temi trattati, hanno rappresentato un importante foro di discussione e hanno consentito un puntuale aggiornamento.

Sono state, in particolare seguite le Conferenze internazionali ed europee delle Autorità garanti, che sono organizzate con criteri di periodicità, preferibilmente nella primavera e autunno di ogni anno.

Nel corso del 1998 la conferenza europea si è tenuta a Dublino il 23 e 24 aprile 1998 e quella mondiale a Santiago de Compostela il 16-18 settembre 1998.

Da segnalare la particolare attenzione rivolta dalle Autorità europee agli strumenti elaborati o in corso di elaborazione nell'ambito della cooperazione affari interni e giustizia che prevedono l'istituzione di sistemi di scambi di dati personali e la necessità di armonizzare le varie disposizioni, sostanziali e procedurali. A tal fine a Dublino, le Autorità hanno adottato una risoluzione con la quale auspicano l'adozione di iniziative in materia.(*v.* cap. 4.3).

In occasione dello svolgimento della conferenza internazionale, tenutasi a Santiago de Compostela, le Autorità garanti europee hanno approvato due dichiarazioni relative l'una allo sviluppo di Internet e alla tutela della privacy e, l'altra, al progetto del Governo islandese volto a istituire una base di dati di natura sanitaria, ivi compresi i dati genetici (nel quale si esprimono profonde preoccupazioni al riguardo e si riafferma l'esigenza di rispettare i principi contenuti nella convenzione n. 108 e nella Raccomandazione (97) 5 del Consiglio d'Europa, nonché quelli della direttiva 95/46/CE).

L'incontro periodico dell'Autorità comune di controllo Schengen si è svolto a Lisbona il 29 e 30 giugno 1998.

4.7 Partecipazione a convegni e incontri internazionali

Tra le varie iniziative di livello internazionale nelle quali il Garante ha avuto modo di fornire un proprio contributo alla discussione, oltre alla partecipazione alle Conferenze periodiche delle autorità di cui si è già fatto cenno, si possono citare le seguenti:

- The Eight Annual Conference on Computers, Freedom and Privacy, Austin Tx, 18-20 febbraio 1998;
- Convegno sulla firma digitale e cifratura Copenhagen, 23-24 aprile 1998;
- Riunione OCSE in materia di *privacy* e commercio elettronico, Parigi, 18 e 19 maggio 1998;
- *EPIC 98 - Cryptography and privacy Conference*, Washington, 8 giugno 1998;
- *The Protection of Personal data and the Media,* Seminario organizzato dall'Academy of European Law ERA di Trier/Treviri;
- *OECD Ministerial Conference «A borderless world: realising the potential of global electronic commerce»,* Ottawa, Canada, 7-9 ottobre 1998;
- *24th Meeting of the International Working Group on data protection in telecommunication* Berlino, 9 e 10 novembre 1998 *(Internet*; crittografia; legislazione in materia di telecomunicazioni).

5. ALLEGATI

5.1 Legge n. 675 del 31 dicembre 1996

«Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»

Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi:

- *n.* ***51*** *del* ***26 febbraio 1999***
- *n.* ***389*** *del* ***6 novembre 1998***
- *n.* ***171*** *del* ***13 maggio 1998***
- *n.* ***135*** *dell'****8 maggio 1998***
- *n.* ***255*** *del* ***28 luglio 1997***
- *n.* ***123*** *del* ***9 maggio 1997***

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico)

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero)

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

Capo II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7.
(Notificazione)

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

5-*bis* [1]. *La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:*

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;

---

[1] Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.

b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.

5-*ter* [1]. *Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:*

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera *b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;*

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

---

[1] Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.

5-quater [1]. *Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis* e *5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis* e *5-ter, nonché:*

a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera *a)* e *5-ter*, lettere *a)* e *m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;*

b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera *b), dal codice di deontologia ivi indicato;*

c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.

5-quinquies[1]. *Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.*

Art. 8.
(Responsabile)

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

---

[1] Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

Art. 9.
(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 10.
(Informazioni rese al momento della raccolta)

1. [2] L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati *oralmente o* per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

---

[2] Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11.
(Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso)

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;